



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 15100.area3
Circolare n. 4/2018

Roma, data protocollo

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
<i>e, per conoscenza:</i>	
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
ALL'ANCI	<u>ROMA</u>
ALL'ANUSCA	<u>CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)</u>

OGGETTO: Legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*».

La legge indicata in oggetto, pubblicata nella G.U. n. 26 del 1° febbraio u.s., ed in vigore dal 16 c.m., all'art. 13 (*Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici*) stabilisce che i figli della vittima del reato di cui all'articolo 575 (Omicidio), aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

A tali fini la «domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore» è presentata a norma dell'art. 89 del regolamento dello stato civile di cui al D.P.R. n. 396/2000, *personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minore* (comma 2). Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, *gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti* ivi previsti sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare; nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore stesso o dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire (comma 3).

Per i più immediati riflessi sull'assetto dello stato civile, ed in specie sui procedimenti di competenza delle Prefetture, assume rilievo l'espressa deroga agli artt. 90, 91 e 92 del D.P.R. n. 396/2000 (concernenti rispettivamente l'affissione, le opposizioni e il decreto concessorio), in virtù della quale il Prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita, o di sua attuale residenza, un avviso contenente il sunto della stessa e, trascorsi dieci giorni consecutivi di affissione, autorizza con decreto la modificazione del cognome (comma 4).

È invece espressamente richiamato l'art. 94 del regolamento (comma 5) che stabilisce, tra l'altro, che *i decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.*

Ferma restando la valutazione dei dubbi interpretativi che dovessero emergere in sede di prima applicazione, dalle descritte novità normative emerge che alla *domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore*, presentata con le modalità di cui ai citati commi 2 e 3 dell'art. 13, consegue l'attivazione, da parte della Prefettura, di un procedimento amministrativo speciale, contrassegnato da semplificate formalità e più brevi termini, e vincolato al positivo esito dell'autorizzazione alla modificazione del cognome.

Le SS.LL. vorranno assicurare il rispetto della richiamate disposizioni di legge, e portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, assicurandone la massima diffusione.

Si confida nella fattiva, consueta collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(D'Attilio)